

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.

- 1) Primo motivo, vertente su un difetto di motivazione sufficiente e precisa, in quanto il Consiglio si è limitato ad esporre considerazioni vaghe e generali senza indicare le ragioni specifiche e concrete per le quali considera che la ricorrente dev'essere assoggettata a misure restrittive.
- 2) Secondo motivo, vertente su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un giusto processo e ad una tutela giurisdizionale effettiva dati l'assenza di contraddittorio nel corso del procedimento di adozione degli atti impugnati ed il rifiuto implicito del Consiglio di produrre gli elementi di prova a sostegno della natura e dell'ampiezza della sanzione.
- 3) Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione per quanto riguarda l'implicazione della ricorrente nel finanziamento del regime siriano, in quanto il Consiglio non ha apportato, né prima né successivamente all'adozione degli atti impugnati, la prova della partecipazione della ricorrente nel finanziamento di detto regime.

- 4) Quarto motivo, vertente su vizi che inficiano l'esame effettuato dal Consiglio e che comportano l'illegittimità delle misure restrittive adottate al Consiglio, dato che quest'ultimo non avrebbe esaminato la rilevanza e la fondatezza degli elementi d'informazione e di prova idonei a fondare una misura restrittiva prima della sua adozione.

**Ordinanza del Tribunale del 29 gennaio 2013 —
Dimension Data Belgium/Parlamento**

(Causa T-650/11) ⁽¹⁾

(2013/C 86/49)

Lingua processuale: il francese

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

⁽¹⁾ GU C 73 del 10.3.2012.